
Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge cantonale sulle prestazioni complementari)

del 18 aprile 2007 (stato 1 gennaio 2025)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale²⁾;
visto il messaggio del Governo del 9 gennaio 2007³⁾,

decide:

1. Prestazioni complementari

Art. 1 Principio

¹ Le prestazioni complementari servono a coprire il fabbisogno vitale delle persone aventi diritto.

² Il Cantone dei Grigioni concede prestazioni complementari nei limiti della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)⁴⁾.

Art. 2 Diritto a prestazioni

¹ La cerchia delle persone aventi diritto e i requisiti per il diritto a prestazioni complementari si conformano alla LPC.⁵⁾

¹⁾ PGC 2006/2007, 981

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ Pagina 1937

⁴⁾ RS [831.30](#)

⁵⁾ RS [831.30](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 Diritto sussidiario

¹ Per quanto la presente legge non stabilisca diversamente, vengono applicate per analogia le prescrizioni della LPC⁶⁾, della relativa ordinanza (OPC-AVS/AI)⁷⁾ e della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)⁸⁾.

Art. 4 * Spese in istituti

¹ In caso di soggiorno in un istituto vengono computate al massimo la partecipazione alle spese massima degli ospiti stabilita dal Governo per le case per anziani e di cura e per le unità di cura che figurano nell'elenco delle case di cura (case per anziani e di cura), rispettivamente le tariffe per le strutture per persone andicappate stabilite nella legge sulla promozione delle persone andicappate⁹⁾.

Art. 5 Spese personali

¹ Per le spese personali di persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale viene concessa una percentuale del 27 per cento dell'importo per il fabbisogno vitale generale per persone sole.

Art. 6 Computo della sostanza

¹ Per beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti o ospedali, nel primo anno di beneficio l'importo della sostanza deve essere computato quale reddito in ragione di un quinto.

Art. 7 Rimborso di spese dovute a malattia e invalidità

¹ Ai beneficiari di prestazioni complementari annue vengono rimborsate nell'ambito della LPC¹⁰⁾ le spese comprovate dovute a malattia e invalidità, insorte nell'anno in corso.

² Il rimborso di spese dovute a malattia e invalidità comprende spese che sono insorte nel quadro di una fornitura delle prestazioni economica e adeguata e che non sono coperte da assicurazioni o terzi.

Art. 8 Limitazione del rimborso

¹ Il rimborso di spese dovute a malattia e invalidità è limitato ad al massimo:

- a) 25 000 franchi all'anno per le seguenti persone che vivono a casa:
 - 1. persone sole e vedove;
 - 2. coniugi o partner registrati di persone che vivono in un istituto o in un ospedale;

⁶⁾ RS [831.30](#)

⁷⁾ RS [831.301](#)

⁸⁾ RS [831.10](#)

⁹⁾ ora legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (CSC [440.100](#))

¹⁰⁾ RS [831.30](#)

- b) 50 000 franchi all'anno per coniugi che vivono a casa;
- c) 10 000 franchi all'anno per orfani di entrambi i genitori che vivono a casa;
- d) 6000 franchi all'anno per persone che vivono in un istituto o in un ospedale.

² Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo massimo secondo il capoverso 1 lettera a sale a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, se le spese per le cure e l'assistenza non sono coperte dall'assegno per grandi invalidi.

³ L'importo massimo viene aumentato conformemente al capoverso 2 anche per beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AVS che in precedenza hanno beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'AI.

⁴ Se la Confederazione modifica l'importo minimo delle spese dovute a malattia e invalidità, questi importi modificati valgono quali sussidi massimi per le spese dovute a malattia e invalidità.

Art. 9 Fornitura delle prestazioni economica e adeguata

¹ Le prestazioni obbligatorie fornite nell'ambito di assicurazioni sociali obbligatorie sono considerate economiche e adeguate. Le spese per trattamenti che esulano da quelli previsti dal catalogo delle prestazioni di un'assicurazione sociale obbligatoria non vengono di regola rimborsate.

² Le spese per prestazioni fornite al di fuori del campo d'applicazione di assicurazioni sociali vengono eccezionalmente rimborsate se è comprovata la necessità dal profilo medico, l'economicità e l'adeguatezza.

Art. 10 Pagamento

¹ Le spese fatturate non ancora pagate possono essere rimborsate direttamente al creditore.

2. Organizzazione e procedura

Art. 11 Vigilanza

¹ Il Governo vigila sull'attuazione della presente legge.

Art. 12 Ufficio esecutivo

¹ L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG) attua la presente legge. All'interno dell'IASG l'esecuzione della presente legge compete alla Cassa di compensazione AVS.

² Le spese amministrative risultanti dall'attuazione sono a carico della Confederazione e del Cantone.

Art. 13 Partecipazione dei comuni

¹ I comuni forniscono alla Cassa di compensazione AVS le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

² Le agenzie AVS adempiono ai compiti che si presentano nei comuni secondo le istruzioni della Cassa di compensazione AVS.

³ I comuni si assumono le relative spese amministrative.

Art. 14 Informazione

¹ La Cassa di compensazione AVS informa adeguatamente le possibili persone aventi diritto sulle prestazioni complementari.

Art. 15 Procedura

¹ Le domande di concessione di una prestazione complementare devono essere inoltrate all'agenzia comunale del luogo di domicilio del richiedente. Dopo la verifica della situazione personale e finanziaria, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa di compensazione AVS, che decide in merito.

Art. 16 Obbligo di fornire informazioni

¹ Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni, i datori di lavoro e tutti i servizi che seguono il richiedente o il beneficiario della prestazione complementare sono tenute a fornire gratuitamente alla Cassa di compensazione AVS le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e ad inoltrare la documentazione necessaria.

² Chi richiede una prestazione complementare per se stesso o per un'altra persona, ne beneficia o è autorizzato a inoltrare una domanda, deve fornire alla Cassa di compensazione AVS tutte le informazioni in modo veritiero e mettere a disposizione la documentazione necessaria per la verifica delle condizioni determinanti, nonché comunicare mutamenti avvenuti nella situazione personale ed economica.

Art. 17 Obbligo di segretezza

¹ Gli organi incaricati dell'attuazione della legge devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

3. Rimedi giuridici

Art. 18 Opposizione

¹ Contro decisioni della Cassa di compensazione AVS gli interessati possono sollevare opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'autorità decidente in forma scritta o – se si presentano personalmente – in forma orale.

Art. 19 Ricorso

¹ Contro le decisioni su opposizione della Cassa di compensazione AVS può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione al Tribunale d'appello. *

4. Disposizioni finali**Art. 20** Disposizioni esecutive

¹ Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive¹¹⁾. Queste ultime stabiliscono in particolare quali spese dovute a malattia e invalidità possono essere rimborsate nell'ambito del catalogo delle prestazioni secondo la LPC¹²⁾.

Art. 21 Abrogazione del diritto previgente

¹ La legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 27 marzo 1966¹³⁾ è abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore

¹ Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge¹⁴⁾.

¹¹⁾ CSC [544.320](#)

¹²⁾ RS [831.30](#)

¹³⁾ AGS 1966, 147

¹⁴⁾ Posta in vigore il 1° gen. 2008 con DG del 27 nov. 2007

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
18.04.2007	01.01.2008	atto normativo	prima versione	-
26.08.2010	01.01.2012	Art. 4	revisione totale	-
14.06.2022	01.01.2025	Art. 19 cpv. 1	modifica	2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	18.04.2007	01.01.2008	prima versione	-
Art. 4	26.08.2010	01.01.2012	revisione totale	-
Art. 19 cpv. 1	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008